

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI, FALCUCCI Franca e BERNARDINETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1968

Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 12 novembre 1955, n. 1137, relativa all'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sebbene determinata dalla necessità di assicurare una efficace selezione dei quadri; consentire una ragionevole possibilità di carriera ad ogni ufficiale; eliminare le sperequazioni fra gruppo e gruppo, le difformità di valutazione e di selezione, non ha raggiunto tali scopi per quanto concerne l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri, i quali vengono raggiunti dai limiti di età (anni 54) e collocati in congedo senza aver potuto conseguire la promozione al grado superiore.

L'inconveniente si è manifestato nell'avanzamento del 1966, 1967 e 1968 talchè molti di essi, appartenenti alle classi di leva 1913 e 1914 sono stati congedati con il grado di capitano e analoga sorte toccherà a quelli della classe 1915, se in loro favore non verrà adottato un sollecito provvedimento: ciò avviene nonostante gli interessati siano stati dichiarati idonei da oltre tre anni, contino da 12 a 16 anni di permanenza nel grado, abbiano partecipato alla guerra di liberazione, fatto parte del fronte clandestino della

resistenza, prestato servizio in Sardegna, in Sicilia, nella Legione di Bolzano, siano amogliati ed abbiano figli anche in tenera età.

Inoltre, alcuni di essi, provenendo dai marescialli, si vengono a trovare anche in grave disagio morale in quanto — dopo tanti sacrifici — sono in condizioni di svantaggio nei confronti dei loro ex colleghi, i quali possono rimanere alle armi nel ruolo speciale mansioni ufficio fino a 61 anni e beneficiare, in seguito al riassetto delle retribuzioni, di un trattamento di quiescenza e di buonuscita più favorevoli.

Le vigenti disposizioni in materia di avanzamento assicurano ai capitani più giovani una situazione molto vantaggiosa, mentre hanno del tutto abbandonato i capitani anziani per i quali la legge 12 novembre 1955, n. 1137, avrebbe dovuto consentire una ragionevole possibilità di carriera ed eliminare le sperequazioni e le difformi valutazioni.

Ciò premesso e tenuto conto che:

in base all'articolo 7 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, relativa all'istituzione del ruolo speciale unico per le Armi di fan-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

teria, cavalleria, artiglieria e genio, i capitani di tali armi, giudicati 3 volte idonei all'avanzamento, vennero iscritti in quadro e promossi maggiori senza essere sottoposti ad ulteriore valutazione ed in seguito tenenti colonnelli, grado assicurato a tutti gli ufficiali di detto ruolo;

per effetto della citata legge, il quadro secondo — ruolo Arma carabinieri — della tabella 1 annessa alla legge di avanzamento n. 1137 venne modificato nel senso che le promozioni da capitano a maggiore, anzichè essere 36 all'anno, per gli anni 1963 e 1964 furono invece stabilite, rispettivamente, in 79 e 60 e vi poterono essere compresi tutti capitani anziani, i quali, alla fine del 1968, raggiungeranno anche il grado di tenente colonnello;

con legge 18 novembre 1964, n. 1249, i capitani del ruolo speciale delle altre armi dell'Esercito con 10 anni di permanenza nel grado vengono iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità per la promozione a maggiore;

con leggi 14 novembre 1967, n. 1145, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali dei Cor-

pi della guardia di finanza e della guardia di pubblica sicurezza viene data la possibilità di essere promossi al grado superiore, « a disposizione », con decorrenza dal giorno precedente a quello del compimento dei limiti di età;

con le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 408, agli ufficiali del corpo forestale, già in servizio nel territorio di Trieste, viene consentito di raggiungere il grado di maggiore ed in seguito quello di tenente colonnello;

si sottopone, onorevoli senatori, per ovvie ragioni di equità, alla vostra approvazione il presente disegno di legge al fine di eliminare — almeno in parte — gli inconvenienti rappresentati, salvaguardando la posizione dei capitani anziani dei carabinieri, che sono — come è noto — tutti del ruolo normale e quindi a carriera completa: essi perciò avrebbero dovuto ottenere la promozione prima del compimento del 10° anno di permanenza nel grado, o almeno appena compiuti 10 anni da capitano, come praticato nei riguardi dei colleghi del ruolo speciale unico delle altre armi dell'Esercito, che sono invece a carriera limitata.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, si applicano anche ai capitani dell'Arma dei carabinieri appartenenti alle classi di leva 1913, 1914 e 1915, nel senso che gli interessati vengono promossi nel soprannumero anzichè a disposizione.

Le eccedenze di organico risultanti nel grado di maggiore per effetto delle promozioni di cui al comma precedente sono riasorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Di tali eccedenze non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare nell'avanzamento.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967.

Art. 3.

L'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge per complessive lire 2.800.000 graverà sul capitolo 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa relativa all'esercizio 1968.